COMUNE DI GALLIERA VENETA
Provincia di Padova

Verbale di deliberazione n. **15**
in data 31-07-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Parere favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A. in ETRA S.p.A. in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss., della Legge n. 190/2014

Sessione Straordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di luglio alle ore 18:35 nella sala delle adunanze della sede municipale per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale

Eseguito l'appello risultano :

N.	*Cognome e nome del Consigliere*	*Presenti/Assenti*
1.	Bonaldo Stefano	Presente
2.	Baldi Laura	Presente
3.	Zanon Luigi	Presente
4.	Perfetti Italo	Presente
5	Bianco Paolo	Presente
6.	Guidolin Silvia	Presente
7.	Rigo Giuseppe	Presente
8.	Campagnolo Valter	Assente
9.	Cusinato Dario	Presente
10.	Tellatin Lamberto	Presente
11.	Culella Maria	Presente
12.	Bianchi Mario	Presente
13.	Scapin Livio	Presente

Partecipa alla seduta Bagliolid Stella Segretario Comunale

Bonaldo Stefano nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Consiglieri Signori :
Bianco Paolo
Guidolin Silvia
Bianchi Mario

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 4 del 31.03.2015 è stato avviato ai sensi dell'art. 1, comma 611, della Legge 190/2014 il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;
- con lo stesso provvedimento, nell'approvare il piano operativo, si incaricava la società ETRA S.p.A. di valutare, d'intesa con SE.T.A. S.p.A., gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali ai fini dell'individuazione delle misure utili a dare attuazione al Piano operativo di razionalizzazione, secondo le modalità ed i termini fissati dalla citata Legge n. 190/2014;

Dato atto che:

- il Comune partecipa al capitale sociale della Società patrimoniale SE.T.A. S.p.A. nella misura del 1,83%;
- in data 19.12.2005, con atto rep. n. 144522, Notaio Antoniucci di Bassano del Grappa (VI), le società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., dopo aver costituito ETRA S.p.A. mediante atto di scissione parziale, hanno trasferito ad essa la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato, mantenendo unicamente la proprietà delle reti e delle infrastrutture;
- la società patrimoniale SE.T.A. S.p.A. di cui sopra è, pertanto, società non operativa, priva di dipendenti, pur essendo dotata di organo amministrativo;
- la stessa società, pertanto, a norma dell'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014, deve essere "soppressa";
- le modalità per il perseguimento dell'obiettivo di cui sopra (la "soppressione") sono state oggetto di attenta valutazione da parte del gruppo di lavoro organizzato da ETRA S.p.A. e composto da esperti e professionisti;
- la Legge n. 190/2014 non specifica quali siano le modalità di attuazione della "soppressione" e, pertanto, nel silenzio della legge sul punto, deve ritenersi che, in astratto, la stessa "soppressione" possa risultare attraverso tutte le modalità previste nella normativa vigente, purché si consegua l'obiettivo di "riduzione" delle Società partecipate fissato dalla stessa Legge n. 190/2014;
- di conseguenza, sono state prese in considerazione tre distinte ipotesi volte a conseguire la "soppressione" delle Società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.:

  1) la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.;

  2) lo scioglimento delle tre società patrimoniali;

  3) la fusione delle tre società patrimoniali in ETRA S.p.A.;

• la **prima ipotesi**, consistente nella fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., è ritenuta elusiva delle disposizioni di cui alla L. 190/2014 sotto un duplice profilo;

a. sotto un primo profilo, poiché, all'esito della fusione suddetta, permarrebbe una società patrimoniale senza alcuna funzione operativa e, peraltro, priva di dipendenti, con ciò incorrendo nell'ipotesi prevista dal secondo dei criteri indicati dal comma 611 della Legge n. 190/2014;

b. sotto altro profilo, in considerazione della flagrante violazione dell'art. 18, comma 2 *bis*, D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 5 *quinquies*, Legge n. 114/2014 (divieto di nuove assunzioni), in forza del quale non potrebbe, dunque, nemmeno ipotizzarsi l'assunzione di nuovi dipendenti;

□ la **seconda ipotesi,** che prevede di sciogliere le tre società (Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.) passando attraverso la fase della liquidazione delle stesse, pur

essendo conforme alla normativa e, pertanto, percorribile sul piano strettamente giuridico, non risulta ottimale e strategica per molteplici motivi:

a. lo scioglimento delle suddette società comporterebbe, infatti, la necessità di disporre dei beni che attualmente fanno parte del patrimonio delle società medesime, in particolare delle reti e degli altri beni (depuratori etc.) realizzati nel periodo antecedente al conferimento in ETRA S.p.A;

b. tali beni, in sede di scioglimento, dovrebbero essere assegnati, previa perizia di stima del valore degli stessi, ai soci in proporzione al valore delle rispettive partecipazioni e tenendo conto, altresì, della allocazione dei beni medesimi;

c. dovrebbe, pertanto, essere assegnata in natura ai singoli comuni soci la parte dei beni che rientra nell'ambito territoriale di competenza tenendo, contestualmente, conto del fatto che la parte di beni assegnata ai singoli comuni deve anche rispecchiare il valore della partecipazione societaria;

d. al di là dell'intrinseca difficoltà nella individuazione fisica della parte di rete idrica che dovrebbe essere assegnata ad ogni comune socio, che comporterebbe anche la necessità di "isolare" la quota del costo di realizzazione della parte di rete medesima e la quota di ammortamento residua (da imputare anch'esse al singolo comune), dovrebbero essere attribuiti ai soci anche beni per definizione "comuni" in quanto posti a servizio della rete idrica di più comuni (ad es. i depuratori);

e. peraltro, non sussiste in capo all'Ente Locale alcun beneficio che possa giustificare una siffatta operazione, tenuto conto che, a prescindere dalla proprietà delle reti idriche, le stesse devono essere messe comunque a disposizione del gestore (nella specie ETRA S.p.A.);

f. inoltre, l'art. 172, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che "*alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione*";

☐ la **terza ipotesi,** consistente in una fusione tra ETRA S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A. mediante incorporazione delle ultime tre società (incorporande) in ETRA S.p.A. (incorporante) risulta la più adeguata alle esigenze e all'interesse dell'Ente locale, perché consentirebbe di ottemperare alle prescrizioni di cui alla legge 190/2014, art. 1, comma 611 già citato, lettera b): le società patrimoniali verrebbero incorporate in ETRA S.p.A., perdendo, così, la propria autonoma personalità giuridica ed il patrimonio delle stesse si confonderebbe con quello di ETRA S.p.A.;

☐ la fusione per incorporazione delle società patrimoniali in ETRA S.p.A. consente, tra l'altro, di superare in via definitiva le incertezze collegate ai piani di ammortamento dei beni oggetto di contratto di affitto, ad oggi tutti contabilizzati nel bilancio di ETRA S.p.A.;

☐ la fusione per incorporazione appare, pertanto, la soluzione preferibile: utilizzando lo strumento della c.d. fusione con concambio sarebbe garantita la proporzionalità tra le azioni attualmente detenute dai singoli comuni nelle tre diverse società patrimoniali e le azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale, all'esito della fusione;

☐ la fusione con concambio necessita di perizia preliminare, volta a valutare il valore delle quote di partecipazione dei singoli Comuni nelle attuali società patrimoniali affinché venga garantita la proporzionalità dell'attribuzione delle azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale all'esito della fusione, e ciò mediante determinazione del c.d. rapporto di cambio delle partecipazioni;

☐ la congruità di tale rapporto di cambio sarebbe assicurata dalla valutazione degli esperti nominati dal Tribunale nel corso del procedimento, valutazione da effettuarsi prima della delibera di assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione;

Considerato che:

☐ l'Amministrazione comunale:

- ritiene preferibile l'attuazione della terza soluzione proposta, in quanto maggiormente rispondente all'interesse dell'Ente locale;

□ intende perfezionare la fusione per incorporazione della Società patrimoniale SE.T.A. S.p.A. in ETRA S.p.A.;

□ è necessario:

- che l'Assemblea dei soci della Società SE.T.A. S.p.A. deliberi l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione in ETRA S.p.A.;

- che l'Assemblea dei soci di ETRA S.p.A. approvi il predetto progetto di fusione;

Atteso che con la propria deliberazione n. 4/2015 ed allegato piano operativo non sono state rilevate le partecipazioni societarie "indirettamente" detenute da questo Comune;

Verificato che ETRA S.p.A. ha la partecipazione:

- diretta nelle società di seguito indicate:
  - SINTESI s.r.l. (Percentuale di partecipazione del 100%);
  - E.B.S. – Etra Biogas Schiavon società agricola a responsabilità limitata (Percentuale di partecipazione del 99%);
  - ASI s.r.l. (Percentuale di partecipazione del 40%);
  - ETRA ENERGIA s.r.l. (Percentuale di partecipazione del 49%);
  - PRO.NET s.r.l. in liquidazione (Percentuale di partecipazione del 26,34%;
  - NE-T (by Telerete Nordest) s.r.l. (Percentuale di partecipazione del 10,04%);
  - UNICAENERGIA s.r.l. (Percentuale di partecipazione del 42%);
  - VIVERACQUA s.c.a r.l. (Percentuale di partecipazione del 13,31%);
- indiretta nella società di seguito indicata:
  - ONE ENERGY s.r.l. (Percentuale di partecipazione del 30% in quanto partecipata al 30% da SINTESI s.r.l.);

Atteso che, per effetto della quota di partecipazione diretta di questo Comune in ETRA S.p.A. dell'1,28% , anche la partecipazione indiretta detenuta da questo Comune per le suddette società partecipate direttamente da ETRA S.p.A. è dell'1,28%;

Ritenuto di rinviare ad un successivo atto il piano di razionalizzazione come richiesto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 611 e ss. della Legge n. 190/2014 relativamente alle suddette società nelle quali il Comune detiene una partecipazione indiretta per il tramite di ETRA S.p.A., in attesa delle possibili soluzioni che ETRA stessa avrà cura di prospettare, nel più breve tempo possibile, ai Comuni soci ai fini di una determinazione condivisa;

Visto il parere del Revisore Unico dei Conti in merito alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett b), pt. 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1) di esprimere, secondo le indicazioni contenute in premessa, voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A. in ETRA S.p.A. in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, approvato con propria deliberazione n. 4 del 31.03.2015 ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 611 e ss. della legge n 190/2014;

2) di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società SE.T.A. S.p.A. che sarà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A. in ETRA S.p.A.;

3) di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società ETRA S.p.A. che verrà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A.;

4) di approvare l'allegata relazione tecnica prevista dall'art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014, in allegato al piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute direttamente dal Comune;

5) di rinviare a successivo atto il piano di razionalizzazione come richiesto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 611 e ss. della Legge n. 190/2014 relativamente alle società individuate in premessa, nelle quali il Comune detiene una partecipazione indiretta per il tramite di ETRA S.p.A., in attesa delle possibili soluzioni che ETRA stessa avrà cura di prospettare, nel più breve tempo possibile, ai Comuni soci ai fini di una determinazione condivisa;

6) di disporre:

   - la trasmissione della presente deliberazione, unitamente alla relazione tecnica di cui al precedente punto 4, alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
   - la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune;
   - la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data 24-07-2015

IL RESPONSABILE

Briotto Daniele

PARERE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data 24-07-2015

IL RESPONSABILE

Briotto Daniele

Il Sindaco presenta la suestesa proposta di deliberazione e apre la discussione.

Interviene il Consigliere Bianchi per affermare che più guarda ETRA, più ha l'impressione che sia stato "creato un mostro che continuiamo ad alimentare" Non vorrebbe che fra qualche anno anziché essere i Comuni ad avere il controllo di ETRA sia quest'ultima a controllare i Comuni stessi. Si chiede se ha senso questa operazione e, al riguardo, sottolinea che ETRA di fatto ha il monopolio, impone sul mercato le proprie condizioni, che non sono certo competitive, e ha circa ben 800 dipendenti Ricorda che la struttura era nata per agevolare il territorio, ma in realtà così non è, perché si espande a discapito delle imprese e dei cittadini. Avrebbe preferito ci fosse una quarta soluzione sulla base della stima degli immobili.

Interviene il Sindaco per affermare che, a suo parere, questa ulteriore ipotesi non è percorribile e che, comunque, il servizio svolto da ETRA risulta in linea di massima apprezzato.

Interviene poi l'Assessore Zanon, sostenendo che, per comprendere l'incidenza della spesa si dovrebbe poter confrontare lo stesso servizio con altra società.

Interviene anche l'Assessore Rigo, per affermare che ETRA pensa di essere una entità a parte che eroga servizi ai Comuni Il presupposto evidentemente è errato Non si pone il problema di ridurre i costi perché tanto pagano i cittadini. Come si può incidere? Per fortuna è stato preannunciato un decreto-legge che dovrebbe ridimensionare le partecipate.

Riprende la parola il Consigliere Bianchi, sostenendo che il cambiamento deve partire dal basso e che si devono fare le battaglie nell'interesse dei Comuni.

L'Assessore Rigo aggiunge che basterebbe applicare le stesse regole dei Comuni.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n 8, astenuti n 4 (minoranza), legalmente espressi da n 12 consiglieri presenti e n. 8 votanti.

Il Sindaco pone, infine, in votazione l'immediata eseguibilità della suestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs, n. 267/2000, che viene approvata con voti favorevoli n 8, astenuti n 4 (minoranza), legalmente espressi da n. 12 consiglieri presenti e n. 8 votanti.

COMUNE DI GALLIERA VENETA

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 611, della Legge 190/2014 dispone che "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della Legge 24 dicembre 2007, n 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della Legge 27 dicembre 2013, n 147, e successive modificazioni allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali avviano un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri.*
  - *eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni,*
  - *sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti,*
  - *eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni,*
  - *aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica,*
  - *contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.*"
- al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie deve essere allegata una specifica relazione tecnica, ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge n. 190/2014.

Lo scrivente Ufficio Finanziario ha predisposto la seguente:

"RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 611 E 612 DELLA LEGGE N. 190/2014"

da allegarsi al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Galliera Veneta, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 31.03.2015.

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE DETENUTE DAL COMUNE DI GALLIERA VENETA ALLA DATA DELLA PRESENTE RELAZIONE.

A. **SE.T.A. S.p.A.** – Percentuale di partecipazione diretta 1,83 % ;

B. **ETRA S.p.A.** – Percentuale di partecipazione diretta 1,2773 % ;

C. **SINTESI S.r.l.** – Percentuale di partecipazione indiretta del Comune e diretta di ETRA S.p.A. del 100%;

D. E.B.S. – Etra Biogas Schiavon società agricola a responsabilità limitata – Percentuale di partecipazione indiretta del Comune e diretta di ETRA S.p.A. del 99%;

E. ASI S.r.l. – Percentuale di partecipazione indiretta del Comune e diretta di ETRA S.p.A. del 40%;

F. ETRA ENERGIA S.R.L. – Percentuale di partecipazione indiretta del Comune e diretta di ETRA S.p.A. del 49%;

G. PRO.NET S.R.L. in liquidazione – Percentuale di partecipazione indiretta del Comune e diretta di ETRA S.p.A. del 26,34%;

H. NE-T (by Telerete Nordest) S.r.l. – Percentuale di partecipazione indiretta del Comune e diretta di ETRA S.p.A. del 10,04%;

I. UNICAENERGIA S.R.L. – Percentuale di partecipazione indiretta del Comune e diretta di ETRA S.p.A. del 42%;

L. VIVERACQUA S.C.A.R.L. – Percentuale di partecipazione indiretta del Comune e diretta di ETRA S.p.A. del 13,31%;

M. ONE ENERGY S.R.L. – Percentuale di partecipazione indiretta di ETRA S.p.A. del 30% in quanto partecipata al 30% da SINTESI s.r.l.;

Ai sensi dell'art. 1, comma 611, Legge n. 190/2014 è obbligatoria la *eliminazione* delle società e delle partecipazioni detenute in società che non siano indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente.

E' parimenti obbligatoria la *soppressione* delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Devono altresì, essere *eliminate* le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

Deve, ove possibile, procedersi all'*aggregazione* delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Con riferimento alle ulteriori società e partecipazioni societarie che non rientrino in una delle previsioni di cui sopra deve, in ogni caso, farsi luogo al contenimento dei costi.

****

Con specifico riferimento alle partecipazioni **dirette** detenute dal Comune di Galliera Veneta si rileva quanto segue.

A. SE.T.A. S.p.A.

- Si tratta di una società patrimoniale, a partecipazione interamente pubblica ai sensi dell'art. 113, commi 2 e 13, del T.U.E.L.
- I soci di Se.T.A. S.p.A. sono i seguenti Comuni: Battaglia Terme (Padova) - Borgoricco (Padova) - Cadoneghe (Padova) - Campo San Martino (Padova) - Campodarsego (Padova) - Campodoro (Padova) - Camposampiero (Padova) - Carmignano di Brenta (Padova) - Cervarese Santa Croce

(Padova) - Cittadella (Padova) -Curtarolo (Padova) - Fontaniva (Padova) - Galliera Veneta (Padova) - Galzignano Terme (Padova) - Gazzo Padovano (Padova) - Grantorto (Padova) - Limena (Padova) - Loreggia (Padova) - Massanzago (Padova) - Mestrino (Padova) - Montegalda (Vicenza) - Montegrotto Terme (Padova) - Noventa Padovana (Padova) - Piazzola sul Brenta (Padova) - Piombino Dese (Padova) - Pozzoleone (Vicenza) - Resana (Treviso) - Rovolon (Padova) - Rubano (Padova) - Saccolongo (Padova) - San Giorgio delle Pertiche (Padova) - San Giorgio in Bosco (Padova) - San Martino di Lupari (Padova) - San Pietro in Gu (Padova) - Santa Giustina in Colle (Padova) - Saonara (Padova) - Selvazzano Dentro (Padova) - Teolo (Padova) - Tombolo (Padova) - Torreglia (Padova) - Trebaseleghe (Padova) - Veggiano (Padova) - Vigodarzere (Padova) - Vigonza (Padova) - Villa del Conte (Padova) -Villafranca Padovana (Padova) - Villanova di Camposampiero (Padova).

- La Società è stata costituita il 07.10.1999 e dal 01.01.2006 ha assunto la funzione di società patrimoniale a seguito dell'atto di scissione in data 19.12.2005, Rep. n. 144522 del Notaio Antoniucci di Bassano del Grappa;

- SE.T.A. S.p.A. è proprietaria delle reti comprensoriali (ex consortili) destinate al Servizio Idrico Integrato gestito da ETRA S.p.A., che dette reti gestisce in forza di contratto di affitto del 20 dicembre 2006.

- SE.T.A. S.p.A non eroga alcun servizio pubblico; essa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri e, in conseguenza della sua natura di mera società patrimoniale, non ha personale dipendente.

- Alla luce di quanto sopra **si ritiene, pertanto, che la società SE.T.A. S.p.A. sia da annoverare all'interno dell'ipotesi di razionalizzazione di cui al criterio *sub* b) dell'art. 1, comma 611, Legge n. 190/2014, come già indicato nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 31.03.2015;**

- Tale società dovrà pertanto essere *soppressa*, previa determinazione definitiva delle modalità in via congiunta con tutti gli altri Comuni soci di SE.T.A. S.p.A..

- Sin d'ora si dà atto che, dopo attenta valutazione degli scenari ipotizzabili, i Comuni soci di SE.T.A. S.p.A. hanno avviato un procedimento congiunto con ETRA S.p.A. nonché con le società patrimoniali partecipate dagli altri Comuni in favore dei quali ETRA S.p.A. eroga il S.I.I. (Altopiano Servizi S.r.l. e Brenta Servizi S.p.A.), volto ad attuare la obbligatoria soppressione attraverso una fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A. (nonché di Altopiano Servizi S.r.l. e Brenta Servizi S.p.A.) in ETRA S.p.A. In attuazione di detta soluzione il Consiglio Comunale ha deliberato con atto n. in data il proprio parere favorevole alla fusione *de qua* invitando gli organi competenti a predisporre quanto necessario o utile per l'attuazione dell'operazione. Tale soluzione appare conforme alla disposizione di cui all'art. 1 comma 611 Legge n. 190/2014 e rispondente ai canoni di economicità ed efficienza per le ragioni esplicitate nella deliberazione del Consiglio comunale sopra citata.

- Per quanto attiene ai tempi di attuazione, si prevede di poter giungere all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione entro il prossimo 31.12.2015

- Con riferimento ai risparmi che si prevede di conseguire attraverso la fusione *de qua*, si precisa che attualmente (da ultimo bilancio approvato) alla società SE.T.A. S.p.A. sono riconducibili i seguenti

costi annui e che dalla fusione della stessa, in ETRA S.p.A. si attendono i benefici derivanti dalla eliminazione dei costi medesimi nonché dal risparmio di imposta sotto indicato:

Costi annuali cessanti	
- Organo Amministrativo	8.122,00
- Organo di controllo	17.512,00
- Spese amministrative generali	5.000,00
Totale	**30.634,00**

Benefici annuali emergenti:	
Da perdite fiscali compensabili	
- risparmio di imposta annuo 2016	343.200,00
- risparmio di imposta annuo 2017	468.000,00

B. ETRA S.p.A.

- La Società è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita il 30.12.2005 dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., costituite ed operanti ai sensi dell'art. 113, lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

- La società ETRA S.p.A. assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E' una *multiutility* soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi), cosicché rappresenta già una forma di aggregazione per la gestione omogenea all'interno dell'Ambito territoriale del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti.

- La partecipazione in detta società, svolgendo essa un servizio pubblico essenziale indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione comunale attraverso lo strumento dell'*in house providing*, deve essere mantenuta.

- Si precisa, altresì, che – ritenuto quanto sopra – appare ultronea ogni valutazione in ordine agli ulteriori criteri di cui al citato art. 1, comma 611, Legge n. 190/2014.

Si ritiene, pertanto, che detta partecipazione debba essere mantenuta, come già indicato nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 31.03.2015.

****

Con specifico riferimento alle partecipazioni indirette, come individuate in premessa, sarà cura di ETRA S.p.A. prospettare ai Comuni soci, nel più breve tempo possibile, il distinto Piano operativo di razionalizzazione.

Galliera Veneta,

Il Responsabile Servizi Finanziari

(Bridotto Daniele)

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Bonaldo Stefano

IL SEGRETARIO DEL COMUNE
Bagliolid Stella

N. 640 del Reg. di Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale viene affisso e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 7 AGO. 2015 e vi rimarrà per 15 giorni.

Addì 7 AGO. 2015

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
Briotto Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3 - D Lgs 18.8.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art 134 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267

Addì .....

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
Briotto Paolo

COMUNE DI GALLIERA VENETA
(Prov. di Padova)
Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiaro la presente copia composta di n. 11 (undici) fogli, conforme all'originale qui depositato.
lì, 7 AGO. 2015

IL CAPO 1° UNITA'
dr. Paolo Briotto
Paolo Briotto